



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)
Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 223.8.2
Allegati: 3

Alla Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7490]
(va@pec.mite.gov.it)

Alla Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7490]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla RENEXIA S.p.A.
(renexia@pec.totoholding.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7490] SARDEGNA – Progetto per la realizzazione di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato "SARDEGNA 1" della potenza complessiva di 555 MW, costituito da 37 aerogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel canale di Sardegna.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 21, *Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*)

Proponente: RENEXIA S.p.A.

Contributo istruttorio del MiC ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

e.p.c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/06/2022

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. c.

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

In riferimento al progetto in argomento, localizzato nello specchio di mare del Canale di Sardegna antistante la costa sud della Sardegna e relativo alla realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, **vista** la comunicazione del Ministero della transizione ecologica di cui alla nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.41158 del 30/03/2022, con la quale si è dichiarata la procedibilità dell'istanza presentata da RENEXIA S.p.A. con nota del 31/08/2021 (pervenuta dal MiTE-VA in forma parzialmente non leggibile), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale;

considerato che il Portale VA del Ministero della transizione ecologica non è stato accessibile dal 06/04/2021 al 05/05/2022, non permettendo la consultazione della documentazione prodotta da RENEXIA S.p.A. alla sola autorità competente;

considerato che sul Portale VA del Ministero della transizione ecologica non sono stati pubblicati i "DATI GIS" del progetto di cui trattasi;

fatto salvo quanto già previsto dall'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 21, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 199 del 2021;

considerato che alla data della presente non sono state adottate dal Ministero della transizione ecologica le *Linee guida per lo svolgimento del procedimento* di cui al medesimo articolo 23 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. comma 6);

considerato che il "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale" è attualmente ancora nella fase di consultazione VAS con riferimento al Rapporto Preliminare (v. all'indirizzo del Portale VA del MiTE: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8336> - procedura n. ID_VIP 7956);

considerato che con nota prot. n. 13059 del 05/04/2022 questa Direzione generale ABAP ha chiesto alle competenti Soprintendenze di trasmettere il proprio contributo istruttorio in merito alle informazioni e agli elaborati da inserire nello Studio di impatto ambientale, dopo aver esaminato gli elaborati progettuali, lo Studio Preliminare ambientale e il Piano di lavoro per l'elaborazione del SIA predisposti da RENEXIA S.p.A.;

considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, il quale stabilisce che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica";

2



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/06/2022

considerato che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 19665 del 27/05/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio (Allegato n. 1);

considerato che la **Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo**, con nota prot. n. 4076 del 31/05/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio (Allegato n. 2);

visto il contributo del **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della **Direzione generale ABAP** prot. n. 21433 del 07/06/2022 (Allegato n. 3);

visto il contributo del **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della **Direzione generale ABAP**, trasmesso per le vie brevi il 01/06/2022, con il quale si è comunicato che *"In riferimento al progetto in esame, preso atto di quanto rappresentato dalla SN SUB (nota prot. 4076 del 31.05.2022) e dalla SABAP CA (nota prot. 19665 del 27.05.2022) ed esaminata la documentazione presente sul sito del MITE, si concorda con le valutazioni espresse dalle Soprintendenze ed in particolare, in relazione all'impatto visivo dell'intervento con i beni architettonici presenti sulla costa, si concorda con la richiesta di fototestimonianze e di un'accurata descrizione e illustrazione degli impatti prodotti dall'impianto anche dai punti di osservazione presi in prossimità dei beni ..."*;

esaminati gli elaborati progettuali resi pubblici dal Ministero della transizione ecologica, lo Studio preliminare ambientale e il *Piano di lavoro* per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;

comunica quanto segue in merito agli approfondimenti e alla documentazione che dovrà essere allegata all'istanza VIA (che il proponente ha preannunciato sarà presentata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, - cfr. *Piano di lavoro*, p. 2, paragrafo 1. *Introduzione*) per il progetto di cui trattasi, al fine di consentire a questo Ministero l'istruttoria di competenza, evidenziando che nei seguenti punti, ove ritenuto necessario, sono stati indicati i presupposti istruttori, desunti sulla base della normativa vigente o della documentazione prodotta per la procedura di cui trattasi, che hanno determinato la relativa richiesta:

1. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c, e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006; visto quanto riportato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il contributo del 27/05/2022 – Allegato n. 1: *"Aspetti archeologici – funzionario archeologo, dott.ssa Chiara Pilo: ... Si fa inoltre presente che manca la relazione archeologica relativa al tratto interessato dalle opere a terra ..."*; visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con il contributo del 31/05/2022 – Allegato n. 2); visto quanto espresso dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo del 07/06/2022 (Allegato n. 3); il SIA deve:

- a) descrivere gli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale archeologico (subacqueo e non), noto o da rinvenirsi, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sulla base di quanto rilevato dal documento di valutazione dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Lo studio deve essere comprensivo della ricognizione dei beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, eventualmente già presenti in:

- VINCOLI *in rete* (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>) – qualora nel frattempo esteso anche all'ambito territoriale qui interessato;
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle competenti Soprintendenze del Ministero della cultura ed eventualmente le ordinanze della Capitaneria di Porto.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati in accordo con le competenti Soprintendenze.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
- considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti (v. anche il punto n. 7 del presente elenco), in particolare rinnovabili off-shore (eolico, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua, quali ad esempio "Sardegna 2" [procedura MiTE: codice ID-VIP 7491], "Nora 1" e "Nora 2" [v. sito della Capitaneria di Porto di Cagliari – Sezione *Ordinanze e avvisi* – parte *Avvisi*];

Per le aree a terra e il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e al D.M. n. 60 del 2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. n. 244 del 2019, nonché, per la parte a mare, dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 157 del 2009.

Nominativo e *curriculum vitae* del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società proponente devono essere trasmessi, almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività inerenti la verifica dell'interesse archeologico, alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, quest'ultima territorialmente competente fino alle 12 miglia nautiche, per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica dell'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, del progetto;

Si fa presente che presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (con sede in Taranto) sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino interessato dal progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 sia per quello compreso tra le 12 e le 24 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, oltre che alla predetta Soprintendenza nazionale (per consentire di poter valutare preventivamente i *curricula* dei professionisti incaricati e concedere il *nulla osta*, se richiesto dalla stessa competente Soprintendenza ABAP).

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente devono relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, territorialmente competente fino alle 12 miglia, anche con la predetta Soprintendenza nazionale; affinché tutti i competenti Uffici periferici del Ministero della cultura coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o di evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" (G.U.R.I. n. 88 del 14/04/2022), ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

La documentazione scientifica deve essere corredata:

- da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio;
- presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi.

Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, potendo le stesse Soprintendenze richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con i relativi *curricula*) dovranno essere comunicati, obbligatoriamente e con congruo anticipo, dalla Società proponente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo affinché i medesimi Uffici periferici del MiC, ciascuno per



quanto di competenza, possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita al personale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni istituzionalmente previste di ispezione e di vigilanza.

b) relativamente ai possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo che sui beni culturali archeologici (anche di interesse paesaggistico) presenti nelle aree e nello spazio marino interessato dal progetto, con riferimento all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001 (in vigore dal 2 gennaio 2009; ratificata e resa esecutiva dal Parlamento italiano con la legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*), deve prevedere:

- l'identificazione, la valutazione e la comparazione delle possibili e ragionevoli alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali archeologici (anche con valenza di beni paesaggistica) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
- un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) presenti nelle aree o spazio marino interessato dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. n. 42 del 2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne

fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio anche alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

- c) contenere e valutare gli esiti delle indagini propedeutiche descritte dallo SPA per la redazione dello stesso SIA, che dovranno essere condotte con tecnologia che consenta di rilevare anche la possibile presenza di elementi di interesse archeologico nelle aree interessate dalle strutture off-shore del progetto (comprese quelle di ancoraggio degli aerogeneratori sul fondale marino);
2. Qualora una o entrambe le Soprintendenze competenti (Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; nazionale per il patrimonio culturale subacqueo) richiedano l'attivazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, commi 3 e 8, la documentazione progettuale deve comprendere anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal medesimo decreto legislativo, art. 23, comma 6, e recentemente ribadito dal DPCM 14 febbraio 2022, Allegato 1, art. 8. In tal caso, sarà necessario che il Proponente si attivi in via preliminare, già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare con entrambe le suddette Soprintendenze un unico accordo finalizzato a semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, secondo quanto previsto D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, comma 14;
3. Il SIA e la "Relazione paesaggistica" (quest'ultima redatta in conformità ai contenuti stabiliti dal DPCM 12/12/2005 e nel senso di completezza indicato al comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - cfr. *Piano di lavoro, capitolo 21. Studi ulteriori*) devono:
 - a) descrivere e rappresentare compiutamente il quadro vincolistico e di tutela di cui alla Parte II (Beni culturali) ed alla Parte III (Beni paesaggistici) del D.Lgs. n. 42 del 2004, compresi quindi anche i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, gravanti nelle aree interessate dalle opere in progetto, comprese quelle connesse relative al collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale – RTN (tre cavidotti a terra e cabina di trasformazione e consegna alla RTN) e per la predisposizione e gestione delle aree di cantiere (denominata "area logistica" di circa 180 ha all'interno del Porto Canale di Cagliari; cfr. SPA - capitolo 3.3, *Lay-out del parco*, p. 18), come anche nelle relative Aree Vaste d'Indagine;;
 - b) (cfr. SPA - capitolo 5.18, *Vincoli paesaggistici (Piano paesaggistico)*) riportare e verificare adeguatamente, per le medesime aree di cui alla lettera a) del presente punto n. 3, il quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale con riguardo alle relative previsioni e prescrizioni di conservazione, uso e gestione come stabilite dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, secondo i tre distinti Assetti: Ambientale, Storico-Culturale e Insediativo;
 - c) verificare la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni di tutela culturale e paesaggistica e il paesaggio di tutte le opere previste, delle opere connesse e di cantiere come descritte



- alla lettera a) del presente punto n. 3, considerato che il *Piano di lavoro* dedica uno specifico paragrafo alla sola componente del "patrimonio archeologico" (v. paragrafo n. 13);
- d) descrivere i potenziali impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio secondo diversi quadri di approfondimento settoriali, uno specifico ai beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e uno specifico per i beni paesaggistici di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo (quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al Paesaggio), escludendo che la medesima trattazione possa avvenire in un unico e omnicomprensivo paragrafo denominato "Sistema paesaggistico" (cfr. SPA, capitolo 7.9, *Sistema paesaggistico*);
- e) verificare la compatibilità del progetto proposto con riguardo a quanto sancito:
- dalla legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante "*Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale*";
 - dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, recante "*Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno*" (con particolare riferimento a quanto sancito dal relativo art. 3, "*Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo*", il quale stabilisce, tra l'altro, che "1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, in particolare, in materia di: ... c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali...");
- f) ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c.1, lett. c, e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006):
- dichiarare, previa verifica presso i competenti Uffici della Regione Autonoma della Sardegna, se le aree interessate dalle opere connesse (tre cavidotti a terra e cabina di trasformazione e consegna alla RTN) e dai cantieri siano soggette al vincolo paesaggistico di cui alle aree tutelate per legge in quanto gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "*Norme in materia di domini collettivi*");
 - verificare - con adeguati elaborati progettuali, compresi fotoinserti *post-operam* da redigersi, per le opere a mare, anche da punti di vista posti lungo l'intero arco costiero interessato (come indicato dalla competente Soprintendenza ABAP con il contributo del 27/05/2022 – Allegato n. 1 – v., di seguito, il punto h) - gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio determinati dalla 'segnalazione cromatica e luminosa' degli aerogeneratori off-shore e delle due sottostazioni elettriche off-shore ai fini della sicurezza della navigazione e del volo aereo, sia in fase "diurna" che "notturna". Il SIA deve, inoltre, contenere, un accurato Studio di Impatto Visivo dell'impianto eolico off-shore proposto, che preveda l'elaborazione di Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT). Dall'esame delle MIT dovranno essere stabiliti i punti di osservazione privilegiati di fruizione del

paesaggio (cosiddetti "punti sensibili", costituiti, per esempio, da beni culturali e beni paesaggistici di particolare rinomanza, punti di importante fruizione turistica, ecc.) e quindi elaborate le Mappe di Visibilità da tali punti (MVPS), che dovranno essere accompagnate da riprese fotografiche e da fotosimulazioni. Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano;

- (v. Piano di lavoro, paragrafo 21. *Studi ulteriori*, con riferimento al *Piano di decommissioning*; v. SPA, paragrafo 4.3 *Dismissione*) descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e, per le opere a terra, di fotoinserimenti *post-operam*) le opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra (quest'ultime relative al collegamento elettrico terrestre costituito dai tre cavidotti e alla cabina di trasformazione e consegna alla RTN) dell'impianto eolico off-shore di cui trattasi, come anche quelle di ripristino delle relative aree di cantiere. Il progetto di dismissione deve prevedere la rimozione totale delle opere di ancoraggio sul fondale dei sistemi di tenuta degli aerogeneratori galleggianti;
- (cfr. *Piano di lavoro* - capitolo 19. *Misure di mitigazione*; v. SPA, capitolo 10. *Misure di prevenzione e mitigazione degli impatti*) deve descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e di fotoinserimenti *post-operam*) le opere di mitigazione previste per la cabina di trasformazione e consegna alla RTN;

g) verificare la coerenza del progetto con il "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale", attualmente in fase di consultazione preliminare in sede di VAS di competenza statale (procedura MiTE: codice ID VIP 7956).

In particolare, il SIA deve dimostrare la coerenza della localizzazione proposta per il nuovo impianto industriale di produzione di energia elettrica off-shore con quanto indicato dal medesimo "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima "Tirreno e Mediterraneo occidentale" per le sub-aree MO/7 e MO/11.

Si ricorda che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere;

h) in particolare, la "Relazione Paesaggistica", ai fini della verifica della compatibilità con i valori paesaggistici e culturali del territorio interessato dal progetto, deve contenere *"tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico [...] Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento"*. Tale documento, pertanto, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste (contesto paesaggistico e aree a terra e a mare

oggetto di intervento), sia delle caratteristiche tecnico-progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, deve indicare:

- lo stato attuale dei beni paesaggistici interessati;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Trattandosi di progetto di grande impegno territoriale, la documentazione da produrre deve tenere conto delle specifiche indicazioni riportate al punto 4 dell'allegato al D.P.C.M. 12.12.2005 e comprendere la rappresentazione sia delle aree di ubicazione e di sviluppo delle opere a terra e a mare, che delle aree di cantiere necessarie per la completa realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto.

Con riferimento alla cabina di trasformazione e consegna alla RTN prevista in progetto, gli elaborati devono rappresentare, in idonea scala grafica, la specifica ubicazione e la distribuzione di tutti gli edifici/manufatti/elementi/macchinari/stalli fuori terra, nonché le relative dimensioni (in termini di altezze, superfici, volumi), caratteristiche tecnico-costruttive, architettonico-formali e cromatiche.

Per tutte le porzioni territoriali interessate dalle opere a terra, gli elaborati devono rappresentare, in adeguata scala grafica, lo sviluppo, l'ampiezza, le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di eventuale viabilità di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste in progetto, o per l'ampliamento/modifica di viabilità esistente.

La medesima "Relazione paesaggistica" deve essere integrata con quanto indicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il contributo del 27/05/2022 (Allegato n. 1):

"Aspetti archeologici – funzionario archeologo, dott.ssa Chiara Pilo:

Si ritiene necessario integrare la documentazione progettuale con foto restituzioni dai principali siti archeologici presenti lungo la costa, con particolare riferimento a quelli il cui valore culturale si associa a un contesto paesaggistico di notevole pregio. In particolare:

- area archeologica di Nora (comune di Pula): decreto di vincolo del 1991 ai sensi degli artt. 2, 3, della L. 1089/1939, uno dei siti archeologici maggiormente visitati di tutta la regione;

[-] area archeologica di Bithia (Domus del Maria): decreto di vincolo del 3/11/1953, ai sensi degli artt. 2, 3, della L. 1089/1939;

- cave di Pixinni (Domus de Maria): decreto di vincolo del 1983, ai sensi degli artt. 1, 3, 4 della L. 1089/1939;

- nuraghe Mereu e tomba di giganti (tra i territori comunali di Sarroch e Villa San Pietro): interessato da un progetto di valorizzazione delle amministrazioni culturali focalizzato sul contesto paesaggistico in cui si inseriscono i monumenti ...

Aspetti di Tutela del Patrimonio Architettonico – funzionario architetto, Arch. Paolo Margaritella:

Per quanto di competenza relativamente alla Parte Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004:



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Per quanto concerne la presenza di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. lgs 42/04 e ss.mm.ii. che possano avere una relazione visiva con il progettato parco eolico off-shore, si individuano i seguenti elementi:

- Torre del Diavolo;
- Torre di Cala d'Ostia;
- Torre del Coltellazzo;
- Chiesa Paleocristiana di Sant'Efisio;
- Torre di Chia;
- Faro di Capo Spartivento;
- Semaforo di Capo Spartivento;
- Torre di Piscinni;

Le torri costiere citate fanno parte del sistema difensivo costiero voluto dal Re di Spagna Filippo II nella seconda metà del XVII secolo che coinvolge più di ottanta punti nell'intero perimetro costiero dell'Isola; la chiesa di Sant'Efisio, di fondazione bizantina e reinterpretata, nelle sue forme attuali, in stile romanico, costituisce la memoria del martirio di Sant'Efisio, la figura religiosa alla quale è legata la più importante ricorrenza sacra della regione; anche il sistema dei fari riveste particolare importanza per l'ambito costiero che caratterizza l'Isola: il faro di Capo Spartivento è il più meridionale della Sardegna, recentemente restaurato e riattato a punto ricettivo di alto livello.

Pertanto, nella redazione delle foto-simulazioni, dovrà essere curata l'illustrazione degli impatti prodotti dall'impianto in esame anche dai punti di osservazione presi in prossimità dei predetti beni ...

Aspetti di Tutela del Paesaggio – funzionario architetto, Arch. Paolo Margaritella:


... pertanto, come puntualizzato per l'esame degli impatti in riferimento ai beni culturali citati nelle altre sezioni, dovrà essere presentata una esaustiva documentazione, mediante foto simulazioni, degli eventuali impatti prodotti dall'impianto in esame con riferimento ai diversi punti di osservazione dalla costa, sia al livello del mare (in corrispondenza delle varie spiagge litoranee) che al livello dei punti sommitali dei promontori più eminenti sul mare; inoltre, data la presenza del Parco Regionale del Sulcis che sovrasta l'ambito costiero in argomento, saranno necessarie foto simulazioni dai punti di belvedere verso la costa individuabili su dette alture ...";

4. Il Piano di Monitoraggio Ambientale allegato al SIA deve tener conto (ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 e con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) degli esiti della verifica dell'interesse archeologico (cfr. punto n. 1 del presente elenco) e delle verifiche condotte con la *Relazione paesaggistica* (cfr. punto n. 3 del presente elenco) per tutte e tre le fasi di ANTE-OPERAM, IN CORSO D'OPERA e POST-OPERAM, provvedendo a separare in due distinti capitoli il fattore ambientale del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e il patrimonio culturale di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al paesaggio. L'impostazione del monitoraggio, sia per le opere a terra sia per quelle a mare, deve assumere tra i dati di partenza le risultanze della *Relazione Paesaggistica* e gli esiti della verifica dell'interesse archeologico, rispetto ai quali deve tenere conto della possibilità di impatti negativi imprevisti o non adeguatamente ponderati in fase di progetto, ai fini sia del controllo nel tempo del livello di sostenibilità dell'impianto rispetto alle previsioni di progetto, sia della possibilità di attivazione di eventuali correttivi in fase di esercizio. Pertanto tra

gli indicatori di monitoraggio devono essere individuati anche quelli utili ed efficaci per il controllo periodico degli impatti sui valori culturali e paesaggistici; per tali specifici aspetti di monitoraggio devono essere, altresì, individuati i soggetti, le regole di definizione e di misura degli indicatori, la frequenza delle misurazioni, i sistemi di interpretazione e di pubblicazione dei risultati nonché le forme di retroazione da adottare nell'eventualità che gli obiettivi prefissati in progetto per la sostenibilità ambientale e per la compatibilità con i valori culturali e paesaggistici non siano raggiunti (v. *Piano di lavoro*, paragrafi 3. *Il Piano di monitoraggio ambientale (PMA)* e 4. *Disposizioni di monitoraggio*);

5. Il Proponente, per la redazione del SIA e della documentazione di cui ai punti nn. 1, 3 e 4 del presente elenco, deve verificare presso la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la presenza - nelle aree interessate dalle opere previste, dalle opere connesse e dalle aree di cantiere, come anche in quelle dell'Area Vasta d'Indagine - di beni culturali (dichiarati, ovvero tutelati per legge), come pure di provvedimenti di tutela indiretta, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, provvedendo di conseguenza anche alla relativa rappresentazione nella cartografia allegata al SIA e ai suddetti documenti. In ogni caso, preliminari informazioni - prive, tuttavia, di effetto certificativo esaustivo per le predette aree - in merito ai beni culturali oggetto di dichiarazione di interesse culturale sono disponibili sul sito internet sopra citato del Ministero della cultura "VINCOLI *in rete*" (indirizzo: www.vincolinrete.beniculturali.it) e del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna (indirizzo: <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>);
6. In relazione all'art. 22, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, il SIA deve contenere l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, e dovrà illustrare le ragioni della specifica scelta ubicazionale del progetto proposto, assumendo i valori culturali e paesaggistici del territorio interessato quali invarianti patrimoniali identitarie che subiranno potenziali impatti significativi e negativi. Nella identificazione e valutazione delle alternative deve tenere conto non solo dell'Impatto visivo del parco eolico e dell'approfondimento di tale aspetto, ma anche delle ripercussioni negative in termini di integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, quali ad esempio: modificazioni dello skyline naturale o antropico, del sistema percettivo, scenico e panoramico tanto degli assetti naturalistici quanto degli assetti insediativi storici; alterazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico; modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo e dei beni culturali che lo caratterizzano;
7. Il SIA deve verificare gli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi rispetto alle ulteriori iniziative presentate nello stesso specchio d'acqua per la produzione industriale di energia elettrica da impianti off-shore (v. *Piano di lavoro*, paragrafo 17. *Impatti cumulativi*), di cui di seguito si allega un estratto tratto dalle osservazioni presentate dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, con nota prot. n. 5755 del 10/02/2022, nell'ambito della fase di valutazione del Rapporto preliminare VAS del "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano - Area marittima Tirreno e Mediterraneo occidentale", la quale cartografia di seguito riportata deve essere comunque aggiornata con le ulteriori richieste di concessione demaniale della Thalassa Wind S.r.l. (impianto industriale offshore "THALASSA" - riquadro indicativo color ROSSO) e le due richieste di eguale concessione di codesta Renexia S.p.A. (impianti industriali "Sardegna 1" e "Sardegna 2" - riquadri indicativi color GIALLO):





In merito ai medesimi impatti cumulativi, si deve corrispondere anche la richiesta formulata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il contributo del 27/05/2022 (Allegato n. 1):

"Aspetti di Tutela del Patrimonio Paesaggistico – funzionario architetto, Arch. Paolo Margaritella:

...

Inoltre, data la presenza contemporanea di più istanze relative alla installazione di impianti off-shore sullo spazio marittimo antistante le costa sarda, sarà fatto obbligo presentare le simulazioni complessive dell'effetto dei parchi off-shore proposti, al fine di valutare l'effetto cumulo di tali impatti sul bene paesaggistico costituito dall'arco costiero meridionale e occidentale della Sardegna; l'esplicitazione degli impatti sia sul mare che delle opere a terra dovrà essere illustrato attraverso dette simulazioni e con la redazione di idonea Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005".

8. Il SIA deve giustificare adeguatamente il motivo per il quale si è ritenuto più congruo dal punto di vista ambientale, della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio la suddivisione della proposta imprenditoriale di realizzare un impianto industriale offshore per la produzione di energia elettrica in due diversi progetti (denominati "Sardegna 1" e "Sardegna 2"), considerato che trattasi di opere tra loro contigue e simili per soluzione di collegamento alla RTN, e non invece presentare alla valutazione ambientale un solo complessivo progetto, i cui impatti sono simultaneamente valutabili e non solo cumulabili.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica in qualità di autorità competente.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AQ.1



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

PROT. _____ DEL _____

ALLEGATI N. _____ CLASS. _____

RIF. FOGLIO N. _____ DEL _____

Alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio
Al Servizio V -
Al Servizio II -Scavi e Tutela del Patrimonio
Archeologico
Al Servizio III - Tutela del Patrimonio Storico Artistico
e Architettonico
Alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio
Culturale Subacqueo

[ID_VIP: 7490] **SARDEGNA – Progetto per la realizzazione di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato “SARDEGNA 1” della potenza complessiva di 555 MW, costituito da 37 aerogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel canale di Sardegna.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 21, *Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*)

Proponente: RENEXIA S.p.A.

Contributo istruttorio del MiC ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 21 del D.lgs. 152 del 2006.

In relazione alla nota Prot. 17066-P del 09/05/2022 di codesta DG, Servizio V, acquisita con Prot. 16797-A del 10/05/2022, recante la richiesta di trasmettere un contributo istruttorio sul progetto di realizzazione di un parco eolico “off-shore” di tipo galleggiante denominato “Sardegna 1” della potenza complessiva di 555MW, costituito da 37 aerogeneratori e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel Canale di Sardegna;

Considerato il D. Lgs 152/2006 in relazione alle procedure di VIA;

Questa Soprintendenza, esaminata la documentazione allegata citata, esprime le proprie osservazioni in merito agli aspetti inerenti la tutela del patrimonio archeologico, storico artistico e del paesaggio relativamente al proprio territorio di competenza e comunica quanto segue, nell'ambito delle proprie competenze di settore:

Aspetti archeologici – funzionario archeologo, dott.ssa Chiara Pilo:

Si ritiene necessario integrare la documentazione progettuale con foto restituzioni dai principali siti archeologici presenti lungo la costa, con particolare riferimento a quelli il cui valore culturale si associa a un contesto paesaggistico di notevole pregio. In particolare:

- area archeologica di Nora (comune di Pula): decreto di vincolo del 1991 ai sensi degli artt. 2, 3, della L. 1089/1939, uno dei siti archeologici maggiormente visitati di tutta la regione;

area archeologica di Bithia (Domus del Maria): decreto di vincolo del 3/11/1953, ai sensi degli artt. 2, 3, della L. 1089/1939;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

- cave di Pixinni (Domus de Maria): decreto di vincolo del 1983, ai sensi degli artt. 1, 3, 4 della L. 1089/1939;
- nuraghe Mereu e tomba di giganti (tra i territori comunali di Sarroch e Villa San Pietro): interessato da un progetto di valorizzazione delle amministrazioni culturali focalizzato sul contesto paesaggistico in cui si inseriscono i monumenti. Si fa inoltre presente che manca la relazione archeologica relativa al tratto interessato dalle opere a terra.

Aspetti di Tutela del Patrimonio Architettonico – funzionario architetto, Arch. Paolo Margaritella:

Per quanto di competenza relativamente alla Parte Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004:

Per quanto concerne la presenza di beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. lgs 42/04 e ss.mm.ii. che possano avere una relazione visiva con il progettato parco eolico off-shore, si individuano i seguenti elementi:

- Torre del Diavolo;
- Torre di Cala d'Ostia;
- Torre del Coltellazzo;
- Chiesa Paleocristiana di Sant'Efisio;
- Torre di Chia;
- Faro di Capo Spartivento;
- Semaforo di Capo Spartivento;
- Torre di Piscinnì;

Le torri costiere citate fanno parte del sistema difensivo costiero voluto dal Re di Spagna Filippo II nella seconda metà del XVII secolo che coinvolge più di ottanta punti nell'intero perimetro costiero dell'Isola; la chiesa di Sant'Efisio, di fondazione bizantina e reinterpretata, nelle sue forme attuali, in stile romanico, costituisce la memoria del martirio di Sant'Efisio, la figura religiosa alla quale è legata la più importante ricorrenza sacra della regione; anche il sistema dei fari riveste particolare importanza per l'ambito costiero che caratterizza l'Isola: il faro di Capo Spartivento è il più meridionale della Sardegna, recentemente restaurato e riattato a punto ricettivo di alto livello.

Pertanto, nella redazione delle foto-simulazioni, dovrà essere curata l'illustrazione degli impatti prodotti dall'impianto in esame anche dai punti di osservazione presi in prossimità dei predetti beni.

Aspetti di Tutela del Paesaggio – funzionario architetto, Arch. Paolo Margaritella:

Per quanto concerne gli aspetti di tutela paesaggistica, si rileva, oltre alla presenza dei suddetti beni culturali, archeologici e storico architettonici che costituiscono di per sé beni paesaggistici tutelati anche ai sensi della Parte Terza del Codice in virtù dell'inserimento degli stessi nel Mosaico del Piano Paesaggistico della Sardegna quali beni individuati ai sensi dell'art. 49 delle relative NTA, anche il rilevante sistema costiero della parte meridionale dell'Isola, denominato Costa del Sud, il quale si dispiega a partire dalla fascia meridionale occidentale del Golfo di Cagliari verso

la fascia litoranea del massiccio del Sulcis e in direzione dei promontori meridionali dell'Isola (Capo di Pula, Capo Spartivento, Capo Malfatano e Capo Teulada), fascia costiera individuata dall'art. 17, comma 3 lett. a delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna quale bene paesaggistico di insieme.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Tale arco costiero è costituito da un sistema di baie ad ampie falcature, spiagge sabbiose con presenza di dune, insenature a "rias" e promontori di eccezionale valore paesaggistico tanto da essere tutelato con vari decreti di notevole interesse pubblico: D.M. del 27/12/1980, D.M. 22/09/1980 e D.M. 19/07/1963: tale sistema litorale è estremamente variegato nella sua composizione fisico morfologica e nella sua conformazione geografica, costituito da un sistema orografico che, alle spalle di esso, è rappresentato da una catena costiera con alture che arrivano a quasi mille metri nella vetta di Punta Sebera (mt. 979) e che costituisce la propaggine meridionale del Parco Regionale del Sulcis, istituito con la Legge Quadro Regionale n. 31 del 07/10/1989 che ricomprende anche il territorio tutelato con il predetto D.M. 27/12/1980.

La stessa strada panoramica costiera che unisce i litorali di Sarroch, Villa S. Pietro, Pula, Domus de Maria e Teulada, costituisce un bene paesaggistico di indubbio valore in quanto è un punto di belvedere di fondamentale importanza per il godimento di questo compendio costiero in larga parte ancora incontaminato, almeno per la parte relativa ai promontori, punti salienti dell'intero sistema e caratterizzati da una flora a macchia mediterranea evoluta ancora intatta, oltre la presenza delle succitate torri costiere; pertanto, come puntualizzato per l'esame degli impatti in riferimento ai beni culturali citati nelle altre sezioni, dovrà essere presentata una esaustiva documentazione, mediante foto simulazioni, degli eventuali impatti prodotti dall'impianto in esame con riferimento ai diversi punti di osservazione dalla costa, sia al livello del mare (in corrispondenza delle varie spiagge litoranee) che al livello dei punti sommitali dei promontori più eminenti sul mare; inoltre, data la presenza del Parco Regionale del Sulcis che sovrasta l'ambito costiero in argomento, saranno necessarie foto simulazioni dai punti di belvedere verso la costa individuabili su dette alture.

Inoltre, data la presenza contemporanea di più istanze relative alla installazione di impianti off-shore sullo spazio marittimo antistante le costa sarda, sarà fatto obbligo presentare le simulazioni complessive dell'effetto dei parchi off-shore proposti, al fine di valutare l'effetto cumulo di tali impatti sul bene paesaggistico costituito dall'arco costiero meridionale e occidentale della Sardegna; l'esplicitazione degli impatti sia sul mare che delle opere a terra dovrà essere illustrato attraverso dette simulazioni e con la redazione di idonea Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.

Il funzionario responsabile per il patrimonio archeologico
Dott.ssa Chiara Pilo

Il Funzionario Responsabile per la Tutela del Paesaggio
e del Patrimonio Storico Architettonico
Architetto Paolo Margaritella

LA SOPRINTENDENTE
Ing. Monica Stochino
documento firmato digitalmente



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

AQ. 2

Alla Direzione Generale ABAP

Servizio V - Tutela del Paesaggio

Pec: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale ABAP

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Pec: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

Pec: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

E.p.o. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Cagliari e le province

di Oristano e Sud Sardegna

Pec: mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Prot. n. del

Ref. prot. 2638 del 06/04/2022

Oggetto: [ID-VIP: 7490] SARDEGNA - Progetto per la realizzazione di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato "Sardegna 1" della potenza complessiva di 555 MW, costituito da 37 aerogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel canale di Sardegna.

Procedura riferita al Decreto legislativo n.152 del 2006 (art. 21, *Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*)

Proponente: RENEXIA S.p.A.

Contributo istruttorio di competenza

In riscontro alle note prot. 13059 del 05/04/2022, acquisita al ns. prot. 2638-A del 06/04/2022, e prot. 17066 del 09/05/2022, acquisita al ns. prot. 3919 del 26/05/2022, di codesta Direzione Generale, e visto il contributo istruttorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (prot. 19665 del 27/05/2022, acquisito al ns. prot. 4936 del 30/05/2022), si comunica quanto segue:



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982

PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it

PEO: sn-sub@beniculturali.it

Esaminata la relativa documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale e il Piano di lavoro per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, all'indirizzo:
<https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/8080/11881> =
<https://va.mite.gov.it/en-GB/Oggetti/Documentazione/8080/11881>;

Visto l'art. 9 della Costituzione Italiana;

Visto il D. Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.;

Viste le norme della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001, entrata in vigore in Italia tramite la L.157 del 23/10/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Vista la Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2000;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 50/2016, art. 25;

Visto il D. Lgs. 387/2003;

Visto il D. Lgs. 104/2017;

Considerato che il progetto in oggetto è pertinente a *“un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica off-shore di tipo galleggiante, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), denominato “Sardegna 1” da realizzarsi nel tratto di mare compreso tra il Canale di Sardegna ed il Mare Tirreno Meridionale, al largo dell'area compresa tra il Golfo di Teulada ed il Golfo di Cagliari, ed il tracciato del cavidotto sottomarino fino al collegamento a terra con la SSE di Terna Villasor-Serramanna, ubicata nel Comune di Villasor, provincia del Sud Sardegna, già provincia di Cagliari”*;

Considerato altresì che *“l'area interessata investe il margine continentale della Sardegna meridionale comprendendo oltre la piattaforma, parte della scarpata superiore che si estende fino ad una profondità di circa 1.000 metri, in una zona compresa tra il Canale di Sardegna ed il Mare Tirreno meridionale. L'impianto in progetto denominato “Sardegna 1” è composto da n. 37 aerogeneratori, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale, ciascuno con potenza nominale di 15 MW, per una potenza totale dell'impianto di 555 MW. La suddivisione definitiva tra opera di rete ed opera utente, quest'ultima oggetto dei suddetti iter autorizzativi, sarà definita dal gestore di rete Terna S.p.A. in una fase di progetto più avanzata.*

L'impianto eolico offshore insiste:

- *sul mare della Piattaforma Continentale Italiana, all'esterno delle 12 miglia nautiche dalla costa ed entro le 200 [sic!], ai fini dell'installazione delle torri eoliche, della sottostazione flottante, dei cavi marini in MT di collegamento degli aerogeneratori alla stazione off-shore e di parte del cavidotto marino in AAT;*
- *sul mare territoriale, entro le 12 miglia marine dalla cosiddetta linea di base, per il passaggio della*



restante parte di cavidotto marino in AAT sino alla terraferma;

• su parte del territorio regionale sardo, per il passaggio dei cavidotti terrestri, dal punto di approdo a terra ubicato nel molo di sud-ovest del Porto Canale di Cagliari, sino al punto di connessione alla RTN, rappresentato dalla SSE a 380 kV di Terna nel Comune di Villasor, provincia del Sud Sardegna (già provincia di Cagliari);

Tenuto conto della valutazione istruttoria della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (prot. 19665 del 27/05/2022);

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta tra le 12 e le 24 miglia marine sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo e vista le valutazioni istruttorie della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna competente per territorio –, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale:

1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – “Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale”, attualmente in fase di consultazione per la VAS [ID VIP: 7956].

Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.

2. Si ritiene necessario che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali e paesaggistici di intervisibilità terra-mare sia fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del già citato c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.

Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte



Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in:

- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (<http://sitap.beniculturali.it/>);
- RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>)
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

- prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;
- considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua, quali ad esempio *"Sardegna 2" [ID-VIP:7491]: Progetto di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato della potenza complessiva di 825 MW, costituito da 55 aereogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi nel canale di Sardegna. Proponente: RENEXIA S.p.A.*

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.

Nominativo e *curriculum vitae* del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società Proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente fino alle 12 miglia nautiche per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto.

Si fa presente che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 sia per quello compreso tra le 12 e le 24 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i *curricula* dei professionisti incaricati e concedere il *nulla osta*, se richiesto dalla stessa SABAP competente).

Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della



Soprintendenza territorialmente competente fino alle 12 miglia, anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici del MiC coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto.

Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

La documentazione scientifica dovrà essere corredata oltre che da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; dovrà presentare altresì un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri.

La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati con relativi *curricula*, dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società Proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e la Soprintendenza territorialmente competente fino alle 12 miglia nautiche possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze.

Dovrà essere sempre garantita ai funzionari di questo Ufficio come a quelli Soprintendenza competente per territorio, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.

3. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto.

Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il SIA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:

- l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto;
- un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.



Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto;
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Michele Raguso

Il Collaboratore incaricato
Dott.ssa Maria Francesca Pipere

La Soprintendente
Dott.ssa Barbara Davidde *



*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132
Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982
PEC: mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
PEO: sn-sub@beniculturali.it



Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero per i beni e le attività culturali

A Servizio V – Tutela del Paesaggio
N.D.G.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO II

Oggetto: [ID_VIP: 7490] SARDEGNA – Progetto per la realizzazione di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato “SARDEGNA 1” della potenza complessiva di 555 MW, costituito da 37 aerogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel canale di Sardegna.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 21, Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
Proponente: RENEXIA S.p.A.
Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 10681 del 18.03.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e dalla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con i propri pareri endoprocedimentali prot. n. 19665 del 27.05.2022 e n. 4076 del 31.05.2022, assunti agli atti di questa Direzione Generale rispettivamente con prot. n. 20228 del 27.05.2022 e n. 20591 del 31.05.2022, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Considerato che, nei richiamati pareri endoprocedimentali, entrambe le suddette Soprintendenze hanno richiesto la redazione degli elaborati di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c.1;

Considerato che la Soprintendenza ABAP territorialmente competente ha richiesto l'elaborazione di fotorestituzioni dai principali siti archeologici presenti lungo la costa – area archeologica di Nora, area archeologica di Bithia (Domus de Maria), cave di Pixinni (Domus de Maria), nuraghe Mereu e tomba di giganti (tra i territori comunali di Sarroch e Villa San Pietro) – e, per il limitrofo progetto ID_VIP 7491, con nota prot. n. 19667 del 27.05.2022 ha richiesto l'esecuzione di prospezioni subacquee comprensive di sondaggi superficiali con asta metallica;

Considerato che la suddetta Soprintendenza Nazionale ha valutato la necessità di indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione, seguite, interpretate e documentate da professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge;

Per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con le competenti Soprintendenze nell'avanzare le suddette richieste**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalle stesse Soprintendenze nei pareri endoprocedimentali citati in premessa e sopra sintetizzate.

Qualora una o entrambe le Soprintendenze competenti richiedano l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8, la documentazione progettuale dovrà comprendere anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8. In tal caso, sarà necessario che il Proponente si attivi in via preliminare, già nella fase di predisposizione del PFTE, al fine di perfezionare con entrambe le Soprintendenze un unico accordo finalizzato a semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in ogni sua fase, secondo quanto previsto D. Lgs. 50/2016, art. 25, comma 14.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@beniculturali.it)

Daria Mastrorilli

IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
Dott. Elena Calandra

EC

